

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

Provincia di Novara

Prot. n. 20962

ORDINANZA N. 2027

IL SINDACO

Visto l'articolo 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.vo 30.04.1992, n° 285, con il quale si dà facoltà ai comuni, per motivi di tutela della salute, di limitare o sospendere temporaneamente la circolazione sulle strade comunali di tutte od alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

Visto il D.P.R. 24 maggio 1988, n 203 che all'art. 4 attribuisce alle Regioni la competenza per la formulazione dei piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento del proprio territorio, nel rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 351, che all'art. 7 assegna alle Regioni il compito di individuare l'autorità competente alla gestione delle situazioni di rischio legate ai superamenti dei valori limite e delle soglie di allarme per gli inquinanti in atmosfera.

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 2 aprile 2002, n. 60, emanato ai sensi dell'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 351/1999, con il quale:

- a) sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE;
- b) sono stati stabiliti nuovi limiti di qualità dell'aria ambiente per numerosi inquinanti;
- c) sono state abrogate, in relazione a tali inquinanti, le disposizioni relative ai livelli di attenzione e di allarme e alla gestione dei relativi episodi acuti di inquinamento, contenute nel D.M. 20 maggio 1991 (Criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria), nel D.M. 15 aprile 1994 e nel D.M. 25 novembre 1994.

Vista la Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 43: *"Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria"* che:

- a) all'art. 2 comma 1 lettera b) prevede che la Regione elabori ed approvi il Piano Regionale di Risanamento e Tutela della Qualità dell'Aria per coordinare gli interventi e gli obiettivi di tutela della qualità dell'aria;
- b) all'art. 3 comma 1 lettera c) prevede che le Province, in qualità di autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio, elaborino con i Comuni interessati i piani di intervento operativo che devono essere adottati in caso di episodi acuti di inquinamento;
- c) all'art. 4 comma 1 lettera a) prevede che i Comuni attuino gli interventi operativi per la gestione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei Piani Provinciali;
- d) all'art. 8 comma 5 prevede che l'ARPA gestisca il sistema di rilevamento della qualità dell'aria.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002 n. 14-7623 avente ad Oggetto: "Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Aggiornamento dell'assegnazione dei Comuni piemontesi alle Zone 1, 2 e 3. Indirizzi per la predisposizione e gestione dei Piani di Azione.";

Vista la Legge Regionale 43 del 7 aprile 2000 che all'art. 3 affida alla Provincia, nell'ambito della definizione dei piani d'azione per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite per gli inquinanti in atmosfera, la definizione degli interventi immediatamente attuabili che avranno carattere programmatico e stabile e non contingente;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 87/2005 del 17.03.2005, con la quale si approva il documento unitario di "Piano d'Azione per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente" redatto dal Gruppo Tecnico di lavoro interdisciplinare appositamente costituito;

Preso atto che la Provincia di Novara ha notificato l'avvenuto superamento della soglia dei valori registrati nell'intera rete provinciale di rilevamento del PM10, con nota n. 143323 del 04.11.2005;

Atteso che, in caso d'inerzia da parte dei Comuni, la Provincia di Novara può adottare interventi sostitutivi;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Visto lo Statuto del Comune di Bellinzago Novarese;

INVITA

- Tutta la popolazione ad usare il meno possibile l'automobile per la mobilità urbana e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e di altri mezzi di trasporto a basso impatto ambientale.
- A gestire gli impianti di riscaldamento degli edifici adibiti a civile abitazione in modo che la temperatura degli ambienti non superi i 20 °C, così come previsto dalla normativa vigente (D.P.R. 412/93 e D.P.R. 551/99) ed a gestire gli impianti di riscaldamento degli altri edifici in modo da limitare al minimo indispensabile gli orari di accensione e la temperatura degli ambienti.

ORDINA

**per i giorni 30 Novembre, 01 e 07 Dicembre 2005, dalle ore 08.00 alle ore 18.00
il divieto di circolazione dinamica di tutti i veicoli immatricolati prima del 01.01.1993 o
comunque non conformi alle normative Euro 1, o superiori;**

ORDINA INOLTRE

**Per il giorno 30 Novembre 2005, dalle ore 08,00 alle ore 18,00,
il divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli aventi targa con l'ultimo numero tra tutti i
caratteri alfanumerici dispari;**

**per i giorni 01 e 07 Dicembre 2005, dalle ore 08.00 alle ore 18.00,
il divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli aventi targa con l'ultimo numero tra tutti i
caratteri alfanumerici pari compreso lo zero;**

**fanno eccezione e quindi possono circolare in deroga al presente provvedimento, senza
necessità di alcuna autorizzazione;**

- Le categorie di veicoli specificate nell'elenco facente parte del Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria ambiente – "Appendice A", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- I veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno.

Eventuali permessi in deroga alle disposizioni di cui sopra potranno essere rilasciati dal Comando di Polizia Municipale per accertate e motivate necessità.

Il presente provvedimento si applica in tutto il centro abitato del capoluogo e delle frazioni, all'interno del perimetro opportunamente segnalato dagli appositi segnali stradali.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON SI APPLICA NELLE SEGUENTI STRADE STATALI, PROVINCIALI E LUNGO LE SEGUENTI VIE D'ATTRAVERSAMENTO:

- S.S. 32 (Ticinese);
- S.P. 4 (Ovest Ticino);
- S.P. 4/A (dell'Aeroporto di Cameri);
- S.P. 102 (BellinzagoNovarese-Sologno);
- Via Libertà;
- Via Cameri;
- Via Leopardi;
- Via Cantelli;
- Via Vescovo Bovio (nel tratto compreso tra Via Cantelli e Via Bornago);
- Via Bornago (nel tratto compreso tra Via Vescovo Bovio e Via Cameri);
- Via Petrarca (nel tratto compreso tra Via Libertà e Via Colombo);
- Via Colombo;
- Via Circonvallazione;
- Via Don Minzoni (nel tratto compreso tra Via Colombo e la S.P. 102);
- Via Carola;
- Via Po;
- Via delle Industrie;
- Via del Commercio;
- Via dell'Artigianato;
- Via Miglio (nel tratto compreso tra Via Libertà e Via Vescovo Bovio);
- Piazza Beata Rosa Gattorno;
- Via Rimembranza (nel tratto compreso tra Via Libertà ed il civico n. 8/d);
- Via Dulzago;
- Via Molino;
- Variante di Cavagliano (raccordo tra Via Molino e Via Dulzago).

Si invita la popolazione all'utilizzo dei seguenti parcheggi, ubicati in lungo le strade di attraversamento:

- Parcheggio Comando Polizia Municipale (Via Rimembranza);
- Parcheggio Allea (Piazza Beata Rosa Gattorno);
- Parcheggio Bennet (Via del Commercio);
- Parcheggi Cimitero (Via Bornago);
- Parcheggio Lidl (Via Libertà confine Oleggio);
- Parcheggio Via Leopardi;
- Parcheggio Via Don Minzoni;
- Parcheggio Via Colombo;
- Parcheggio Stazione Ferroviaria (Via Don Minzoni).

DISPONE

Che con il presente provvedimento decorre un periodo sperimentale di osservazione nel quale sarà valutata l'incidenza degli interventi attuati e sulla base delle ulteriori osservazioni e dei rilievi degli inquinanti atmosferici saranno definiti successive modifiche e/o revoche della presente ordinanza.

Di dare pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'albo pretorio ed apposizione dei prescritti cartelli segnaletici stradali nell'area interessata.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza di quanto prescritto con il presente provvedimento, si procederà ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.L.vo 285/92 per inosservanza del divieto di circolazione.
Si ricorda che le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale.

AVVISA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Bellinzago Novarese, 18.11.2005.

IL SINDACO
(Dott. Mariella Bovio)



Mariella Bovio

APPENDICE A

Elenco di categorie di veicoli ammessi a circolare in deroga ai provvedimenti sulle ZTL Ambientali e sulla circolazione a targhe alterne:

- a) Veicoli a trazione animale, Velocipedi, Ciclomotori, motoveicoli
- b) Veicoli a trazione elettrica, metano e GPL catalizzati (EURO I e successivi)
- c) Autoveicoli con almeno 3 persone a bordo diretti nella stessa direzione
- d) Autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro^(a)
- e) Veicoli della Polizia, dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, di soccorso (carri attrezzi inclusi), delle ASL, ARPA delle PP.TT. e di tutte le pubbliche amministrazioni^(b)
- f) Autocarri o veicoli operativi muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa di aziende di gestione di servizi pubblici essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefonia ecc.)^(c)
- g) Veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- h) Taxi e autovetture da noleggio con conducente
- i) Veicoli con esclusione di quelli intestati a residenti nella Regione che hanno la necessità di recarsi presso autorimesse pubbliche esistenti nella zona interdetta
- j) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie, in grado di esibire relativa certificazione medica
- k) Veicoli utilizzati per il trasporto di persone munite di prenotazione di esami o visite mediche presso le strutture sanitarie presenti nella ZTL
- l) Veicoli incaricati dei servizi di pompe funebri, trasporti funebri e veicoli al seguito(sono compresi i percorsi dal domicilio al luogo del funerale e ritorno)
- m) Autoveicoli utilizzati dalle scuole guida.
- n) Veicoli con targa "prova" e veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell'Ufficio Motorizzazione Civile o centri di revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario
- o) Veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'art 60 del codice della strada iscritti agli appositi registri
- p) Veicoli di coloro che hanno la necessità di recarsi presso autofficine, elettrauto ed autocarrozzerie esistenti nella zona interdetta
- q) Veicoli con targhe CC e CD
- r) Veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori.

Note:

- (a) deroga valida solo per circolazione a targhe alterne e non per veicoli non Euro I.
- (b) deroga abrogata a partire dal 3° anno di attuazione del Piano, per i veicoli a benzina non Euro III e per i diesel non Euro III + FAP, ad eccezione dei veicoli dedicati alla sicurezza pubblica e protezione civile purchè le Amministrazioni preposte abbiano avviato gli iter amministrativi di istituzione dei fondi per l'acquisto dei veicoli sostitutivi.
- (c) deroga abrogata a partire dal 3° anno di attuazione del Piano, per i veicoli a

benzina non Euro III e per i diesel non Euro III + FAP.

Ulteriori deroghe al divieto di circolazione potranno essere accordate dalle autorità preposte al controllo, previa presentazione di adeguata documentazione attestante l'effettivo stato di necessità.

Non è consentito avvalersi della facoltà di autocertificazione.